



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la C.M. n.24 dell'8 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti per i redditi di impresa che saranno dichiarati nel periodo di imposta 2013. Per la prima volta, da quest'anno, l'Istituto non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei fissi contributivi: sarà necessario abilitarsi all'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" del sito [web www.inps.it](http://www.inps.it) ed ottenere un codice Pin scegliendo una delle seguenti modalità:

- ➔ presentandosi all'ufficio Inps competente munito di documento di identità e chiedendo il proprio Pin che verrà rilasciato immediatamente;
- ➔ richiedendo il Pin direttamente dal sito www.inps.it, cliccando su "*il pin online*" e poi su "*richiedi Pin*". Compilata la richiesta il sistema invierà all'indirizzo e-mail indicato la prima parte del codice, mentre l'ultima parte verrà spedita tramite posta all'indirizzo di residenza inserito.

Una volta ottenuto il codice Pin, tramite i "*Servizi on line*" sul sito www.inps.it, ogni contribuente potrà accedere alla propria posizione (cassetto previdenziale) e visualizzare le rate dei contributi fissi.

I contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

- ➔ in **misura fissa** per la quota di reddito al più pari ad €15.357;
- ➔ in **misura percentuale** sul reddito eccedente il minimale fino ad €75.883 (fino ad €99.034 per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995).

Il contributo in misura percentuale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte nella tabella sottostante. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

REDDITO DA €15.357 FINO AD €45.530	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	21,75%	21,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%

REDDITO DA €45.531 FINO AD €75.883 (oppure €99.034 per soggetti senza anz. contr. al 31/12/1995)	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	22,75%	22,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	19,75%	19,84%



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

I termini per il versamento dell'eventuale saldo per il periodo di imposta 2012 e degli acconti per il periodo di imposta 2013 sono rimasti inalterati:

- ➡ l'eventuale saldo per il 2012 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 devono essere versati entro il 17 giugno 2013 (con possibilità di essere rateizzati);
- ➡ il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 deve essere versato entro il 2 dicembre 2013;
- ➡ i quattro importi fissi di acconto per il 2013 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2013, 20 agosto 2013, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014.

Il conguaglio a saldo dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il periodo di imposta 2013 avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell'anno 2013 entro il 16 giugno 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.